



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

---

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

Prot. 4509/2024

Marmirolo, 11/03/2024

Spett.le  
REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA  
VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE  
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE  
**ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it**

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE STRUTTURA  
NATURA E BIODIVERSITA'  
**territorio\_sistemiverdi@pec.regione.lombardia.it**

Oggetto: [VIA1180-RL] - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006 di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN), – Proponente: AMMIT S.r.l. – Avvio del procedimento e convocazione riunione istruttoria rif. prot. 2476 del 09/02/2024 e prot. 3216 del 22/02/2024 – **Richiesta di proroga dei termini per la presentazione dei contributi finalizzati alla richiesta di integrazioni alla ditta proponente e trasmissione contributi istruttori preliminari.**

Visto il Decreto Sindacale n. 1 prot. n. 1807 in data 31.01.2023 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali dal 01.02.2023 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

PREMESSO che con nota acquisita agli atti comunali con prot. 19392 del 23/11/2023, Regione Lombardia comunica che in data 18/10/2023, la Società proponente AMMIT S.r.l., con sede legale in Comune di Brescia Via Creta n. 78 ha provveduto a depositare, presso la Struttura della Giunta Regionale [in atti reg. prot. T1.2022.0059274], istanza finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio del "Progetto di un impianto di smaltimento (D1) di rifiuti contenenti amianto (RCA) da realizzarsi in Comune di Marmirolo (MN)".

#### VISTE

- la nota acquisita agli atti comunali con prot. 2476 del 09/02/2024, con la quale Regione Lombardia comunica l'avvio **del procedimento, la convocazione riunione istruttoria** per la valutazione dell'impianto in premessa, fissata per il giorno 15/02/2024 alle ore 10:00 in modalità telematica e che nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

presente comunicazione dovranno pervenire eventuali contributi finalizzati alla richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27bis, comma 5 del Dlgs 152/2006, ovvero entro il giorno 11 marzo 2024;

- la nota acquisita agli atti comunali con prot. 3216 del 22/02/2024, con la quale Regione Lombardia trasmetteva il verbale con gli esiti della riunione istruttoria del 15/02/2024 e convocava il sopralluogo sul sito di progetto in data 26/02/2024;

VISTA la documentazione di progetto, lo Studio di Impatto Ambientale, la sintesi non tecnica, messi a disposizione mediante applicativo regionale all'indirizzo [www.cds.servizirl.it](http://www.cds.servizirl.it) - rif. S.I.L.V.I.A. VIA 1180-RL [CDS\_SILVIA\_3002];

Considerato che la documentazione di progetto risulta corposa e complessa da analizzare, che nei limiti del tempo concesso dal procedimento istruttorio fino ad oggi svolto, non è stato possibile condurre una valutazione dell'intervento sufficientemente approfondita; in considerazione anche degli interessi in campo di natura costituzionalmente garantita, **si chiede una proroga di 30 giorni per la trasmissione dei contributi finalizzati alla richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27bis, comma 5 del Dlgs 152/2006.**

**Ausplicando un positivo accoglimento della richiesta di proroga e riservandosi pertanto di inviare ulteriori considerazioni entro i prossimi 30 giorni, a seguito dell'esame del progetto che si è potuto effettuare nei limiti del poco tempo concesso, si rilevano le seguenti circostanze che appaiono ostative alla realizzazione del progetto:**

#### **REQUISITI SOGGETTIVI – MANCATA DISPONIBILITA' DELL'AREA DI PROGETTO**

Come già evidenziato per il precedente procedimento di PAUR VIA1160-RL e nella comunicazione inviata con prot. n. 20615 del 12/12/2023 il proponente non ha la disponibilità di tutte le aree interessate dall'intervento in quanto a margine dei mappali 27, 32, 33 e 133 il sito è attraversata da un'area di proprietà demaniale "acqua pubblica" (presente anche sul catasto cessato) sedime del canale denominato A1 ex A2 del Reticolo idrico regionale unificato (RIRU) di competenza consortile, riportato nell'allegato C della DGR 5417/2021.

La normativa di settore stabilisce che al momento della presentazione dell'istanza il proponente debba necessariamente avere piena disponibilità dell'area di progetto, in qualità di proprietario o in base a contratto di affitto o preliminare d'acquisto, per la durata pari ad almeno quella dell'autorizzazione richiesta.

Tale condizione costituisce prerequisite per la presentazione dell'istanza, che non può essere sanato a posteriori, nè può essere rilasciato alcun provvedimento autorizzativo a favore del proponente in quanto viziato ab origine.

**L'intervento in progetto è escluso dalla natura demaniale del bene, che lo rende non suscettibile di diritti di terzi.**

**La mancata piena disponibilità dell'area sede dell'impianto è da considerarsi quale motivo ostativo alla prosecuzione del procedimento ed al rilascio dell'autorizzazione richiesta.**



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

#### PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Regione Lombardia è già informata di altri due procedimenti, in corso di istruttoria da parte di Regione Veneto, siti nei territori dei Comuni di Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio, relativi a richieste di PAUR per la realizzazione di altrettanti impianti di smaltimento (D1) di rifiuti pericolosi contenenti amianto (RCA), per un volume totale di rifiuti stoccati di 820.000 mc il primo e di 940.000 mc il secondo.

**Si avrebbe pertanto la presenza di tre discariche di RCA in poco meno di 15 Km di distanza, i cui impatti cumulativi non sono stati al momento indagati da nessuno dei progetti.**

Si tenga inoltre presente che tutti i comuni interessati dai tre impianti: Marmirolo, Valeggio e Villafranca di Verona, nonché i comuni limitrofi di Goito, Volta Mantovana e Roverbella, rappresentano un territorio che da oltre 40 anni ha messo a disposizione per la collettività un'ingente quantitativo di quella che la loro risorsa naturale più importante, ovvero la ghiaia.

L'intensa attività di sfruttamento di estrazione della ghiaia ha segnato in modo importante, e per molti aspetti irreversibile questo nostro territorio.

Solamente l'avvento della Pianificazione estrattiva, a valle della prima legge regionale la l.r. 30 marzo 1982, n. 18, che disciplinava la coltivazione delle sostanze minerali di cava, ha dato gli strumenti a Province e Comuni per iniziare a pianificare da un lato, lo sfruttamento di questa risorsa naturale non rinnovabile e dell'altro, la ricomposizione ed il recupero ambientale del territorio interessato dall'attività estrattiva.

La realizzazione di impianto di smaltimento (D1) **non risulta coerente** con la pianificazione di PGT vigente che il Comune di Marmirolo dal 2009 ha definito per l'Ambito di Trasformazione "RECUPERO AMBIENTALE ATE DI MARENCO", il cui obiettivo generale è **"la restituzione di parte delle aree all'uso agricolo con regolarizzazione degli insediamenti per la lavorazione degli inerti e produzione di calcestruzzi e/o bitumi esistenti, laddove non presente e l'eventuale ampliamento degli stessi. Pertanto la destinazione d'uso prevalente sarà quella agricola, ma saranno ammesse attività produttive. L'effettiva destinazione d'uso delle aree verrà definita dal Piano Attuativo nella costruzione del quadro conoscitivo di VAS in concertazione con le proprietà e gli enti territorialmente e ambientalmente interessati"**.

**La proposta progettuale in esame presuppone la realizzazione di un'attività di natura diversa e incoerente rispetto alla programmazione di PGT, la quale prevede la destinazione agricola dei terreni e la regolarizzazione dei soli insediamenti esistenti, seppure con possibilità di ampliamento da concertare in sede di piano attuativo**

**La realizzazione di una discarica, impianto destinato a modificare in modo stabile ed irreversibile il territorio:**

**- vanifica tutto quanto messo in campo fino ad oggi dal Comune di Marmirolo e Provincia per cercare di arrivare, dopo decenni di sfruttamento, ad una ricomposizione di questi luoghi che li riconsegna alla loro originaria vocazione agricola.**



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

- si colloca su un'area individuata anche dalla recente pianificazione del Piano Cave della Provincia di Mantova (BURL n. 32 del 3 giugno 2021) quale giacimento sfruttabile G10, rappresentandone un ostacolo permanente al completo sfruttamento.

Di seguito si riporta la definizione di Giacimento sfruttabile inserita nel PCP: *“porzione del territorio provinciale interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile; essa deve essere potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento. Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti dalla sigla G”.*

La nuova LR 20/2021 al punto 3.4, ponendo il tema della tutela dei giacimenti, afferma:

***“Costituisce interesse fondamentale della comunità la protezione dei giacimenti individuati anche qualora, nella pianificazione provinciale, non siano oggetto di attività estrattiva.***

***Alle attività funzionali al risparmio di materie prime, risparmio ottenuto incentivando un uso pregiato delle risorse minerali e favorendo la loro sostituzione con aggregati riciclati, è necessario affiancare strumenti per salvaguardare i giacimenti di materie prime, al fine di non comprometterne la possibilità di sfruttamento futuro. In aree fortemente antropizzate, caratterizzate anche da diffuse presenze di aree di valore naturalistico ambientale, l'individuazione e protezione dei giacimenti, intesi quali aree con presenza di materie prime sfruttabili dal punto di vista economico nelle attuali condizioni di infrastrutturazione ed urbanizzazione, rappresenta un elemento fondamentale della pianificazione. La strategia regionale per il settore è volta da un lato a definire potenzialità estrattive dei giacimenti, riferite a tempi che superano quelli di concessione delle aree idonee, traguardando il lungo periodo, assumendo come riferimento un arco temporale dell'ordine dei 50 anni. Tale orizzonte temporale è considerato adeguato a consentire lo sviluppo di metodiche costruttive nuove, con l'utilizzo di materiali innovativi, che nel tempo possano comportare un ridotto impiego di materiali naturali ed una significativa limitazione nella previsione di nuove aree estrattive. A tal fine la strategia regionale è volta a definire strumenti di salvaguardia dei giacimenti, prevedendo che il piano sviluppi la valutazione dell'ubicazione, della qualità dei materiali e della potenzialità dei giacimenti, e NTA tese a indirizzare la pianificazione comunale di gestione del territorio verso la loro salvaguardia.”***

### **DIFFORMITÀ PREVISIONI D. LGS 36/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS 121/2020, PER ASSENZA DELLA BARRIERA GEOLOGICA NATURALE DI FONDO**

Acquisite le osservazioni mosse per di impianto di smaltimento (D1) sito in Villafranca di Verona, rese pubbliche sul sito di Regione Veneto PROC\_55-23 è possibile condividere alcune delle valutazioni operate per questo intervento, in quanto applicabili, a nostro avviso, anche all'intervento in progetto sul Comune di Marmirolo

Tra i dati geologici di progetto non è presente il valore della conducibilità idraulica del fondo naturale della discarica. Tuttavia dagli strumenti di pianificazione vigenti è possibile affermare che il sito di discarica risulta compreso nell'area di ricarica degli acquiferi, costituito da terreno ghiaioso con elevata permeabilità e bassa capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee.

Nella relazione geologica si dà per scontato che l'intera area sia stata scavata sotto falda e successivamente riempita in parte con limi e in parte con ghiaie. Il sito risulta scavato a partire dagli



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

---

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

anni 70, con Autorizzazioni della Provincia di Mantova, in parte fino alla quota di 0,50 m rispetto alla massima escursione della falda, con recupero agronomico finale a +1 m, e in parte in periodo antecedente l'entrata in vigore della Pianificazione estrattiva, in falda con successivo riempimento presumibilmente con limi di lavaggio della ghiaia, in ogni caso con materiale del quale non è stata chiarita, nella documentazione prodotta dal proponente, la natura.

**Il fondo naturale della discarica, causa le pregresse attività di scavo che lo hanno interessato, risulta certamente non corrispondente ai dettami del D. Lgs 36/2003, come modificato dal D. Lgs 121/2020, in recepimento della direttiva (UE) 2018/850 di modifica della direttiva 1999/31/CE, che richiede per una discarica per rifiuti non pericolosi una formazione geologica naturale con conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-9}$  m/s e spessore  $s \geq 1$  m.**

**La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche ai sensi del D. Lgs 121/2020**

La realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi (*nei lotti di discarica verranno smaltiti i rifiuti individuati al codice EER 17 06 05\* "Materiali da costruzione contenenti amianto, classificabili quali rifiuti pericolosi"*), stante che il D.Lgs non prevede deroghe per le discariche di RCA, non può attuarsi su un terreno che presenta una **barriera geologica naturale** che non soddisfi le sopra indicate caratteristiche.

Il D. Lgs. prevede che la barriera geologica naturale possa essere solo integrata ma non completamente sostituita da altro sistema artificiale, come avverrebbe invece nel caso di specie, laddove si dovesse riscontrare la presenza di materiali di riempimento dell'area interessata dall'estrazione in falda, non assimilabili al materiale naturale o addirittura da assoggettare ad attività di bonifica.

E' infatti espressamente previsto che l'impermeabilizzazione artificiale (argilla+telo HDE) possa "integrare" o "completare" la barriera impermeabile naturale già esistente in sito.

Tale assunto risulta in linea con la sentenza Cons. Stato, Sez. IV 19 ottobre 2021, n. 7007 nella quale si evidenzia che *"la barriera di confinamento artificiale è un'entità costitutiva propria (.....) e non sostituisce la barriera geologica nelle discariche per rifiuti pericolosi e non."* In particolare *"La Sezione non condivide (...), l'esegesi prospettata dall'Amministrazione Provinciale di Biella, secondo cui la barriera di confinamento artificiale altro non sarebbe se non la sostituzione della barriera geologica naturale ove assente...."*

La recente DGR 23/10/2023 – n. XII/1190 indica i criteri per la progettazione e la gestione sostenibile delle discariche monorifiuto per rifiuti da costruzione contenenti amianto.

La normativa richiama nelle premesse, tra gli altri all'art. 7-quienquies co. 7, lett. c) del D.Lgs n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs n. 121/20 *"i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo*



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

*caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente".*

Si condivide l'interpretazione formulata dal Comitato tecnico di VIA della Provincia di Verona per le la discarica di Villafranca e formulata anche dalla Provincia di Mantova per la discarica di Marmirolo, per cui le deroghe regionali, ovvero nel caso specifico i criteri indicati dalla DGR 23/10/2023 – n. XII/1190 per la barriera di fondo realizzata tramite la messa in opera di più livelli artificiali, siano da riferirsi ai livelli 2a), 2b), 2c) e 3) della norma nazionale, (rispettivamente riferiti allo strato di impermeabilizzazione artificiale ed allo strato drenante) che sono posti al di sopra della barriera geologica naturale, eventualmente completata artificialmente, descritta nella norma nazionale.

Una differente interpretazione, ovvero ritenere che tale barriera di fondo, realizzata artificialmente, sostituisca quella naturale, si porrebbe in contrasto con il principio generale secondo cui le Regioni possono fissare soltanto forme di tutela dell'ambiente più restrittive di quelle della norma nazionale, non meno restrittive.

Anche la Corte Costituzionale ha da ultimo escluso radicalmente che il legislatore regionale possa intervenire con disposizioni di attenuazione dei vincoli previsti dal d.lgs. 36/2003 tenuto conto che, per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», affidata dall'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale, 24/03/2023, n. 50).

**A fronte di tale rilievo, il progetto risulta NON realizzabile in presenza di un terreno permeabile come quello in esame e, come tale, l'area individuata dal proponente assolutamente inidonea alla luce della normativa tecnica statale ed europea sulle discariche.**

#### ASPETTI GEOTECNICI

1. Nella relazione geologica si dà per scontato che l'intera area sia stata scavata sotto falda e successivamente riempita in parte con limi e in parte con ghiaie. A parte il fatto che riempire con ghiaie un lago in cui sono state scavate delle ghiaie appare abbastanza illogico, è noto che il settore Nord (proprietà Vanti) è stato scavato con autorizzazione della Provincia di Mantova ad una quota di 0,50 m sul massimo livello di falda e recupero ambientale finale alla quota di +1 m

Alle luce delle considerazioni sopra esposte è evidente che non sono state realizzate sufficienti indagini finalizzate a verificare l'effettiva dimensione del lago di cava, soprattutto per la porzione colmata con materiali non ghiaiosi, evidenziati dalla prova DPSH2. La modellazione geotecnica proposta, in particolare è completamente contrastante con i risultati delle indagini stesse. Né possono essere considerate indagini finalizzate alla caratterizzazione geotecnica le prove su piastra, contrariamente a quanto affermato nella relazione geologica. Tali prove, infatti, consentono di investigare uno spessore pari a due volte il diametro, cioè al massimo circa 60 cm. Inoltre sono state realizzate previa stesura e rullatura di 40 cm di inerti e/o misto cementato e quindi, di fatto testimoniano soltanto la deformabilità di tale strato.

Si ritiene, quindi, indispensabile che le indagini geognostiche siano integrate in tal senso.



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

---

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

2. A proposito del modello geotecnico non viene illustrato in alcun modo con quali formule sono stati ricavati i parametri geotecnici. Stupisce, in particolare l'attribuzione allo strato più critico (da 1.2 a 7.0 m) il valore del modulo di deformazione  $M_0$  pari a 3 Mpa, che può essere associato, forse, soltanto al valore medio di NDPSH, ma che non può in alcun modo essere associato ad un valore caratteristico del parametro definito ai sensi delle NTC 2018.

La presenza e l'estensione di materiali a bassa consistenza costituisce un problema significativo dal punto di vista della stabilità del fondo scavo, soprattutto in presenza di comportamenti differenziati tra la zona riempita e quella che non è mai stata scavata sotto falda.

Si ritiene, quindi, indispensabile che le indagini geotecniche siano integrate in tal senso.

3. A proposito della valutazione dei cedimenti, che è un elemento sostanziale per verificare la tenuta del fondo impermeabile, proprio a causa dei cedimenti differenziali legati alla disomogeneità dei terreni, la relazione geologica recita: "In base alle formulazioni proposte da diversi Autori per la valutazione dei cedimenti, in cui sono stati implementati i dati ottenuti dalle indagini eseguite in sito, si ottengono valori nell'ordine di alcuni centimetri."

Si segnala che nella relazione redatta dallo stesso professionista per la precedente versione della discarica si riportava "sulla base di formulazioni proposte da diversi autori ... si ottengono valori dell'ordine di alcune decine di centimetri".

Non è assolutamente condivisibile la stima di 0.50-06.0 kg/cm<sup>2</sup> di "carico massimo aggiuntivo, considerato come carico differenziale rispetto al carico sostenuto a quella quota precedentemente alle fasi di coltivazione della cava". Infatti questa considerazione ha senso solo laddove non è stato riportato alcun tipo di materiale e quindi dove sono presenti la ghiaie naturali fin dalla superficie, non nella zona interessata dai riempimenti con terreni fini (DPSH2) che non hanno mai subito tale carico litostatico.

La valutazione dei cedimenti, soprattutto di quelli differenziali al contatto tra due zone a comportamento differenziato, deve essere eseguita nel rispetto delle NTC 2018, riportando le formule ed i calcoli eseguiti, e giustificando la stabilità delle opere di impermeabilizzazione.

4. La caratterizzazione sismica effettuata nella relazione geologica prevede "un tipo di costruzione "ordinaria", con Vita nominale  $\geq 50$  anni e Classe d'uso II (Coefficiente  $C_u = 1$ )", salvo affermare: "Qualora la strategia progettuale fosse differente da quella ipotizzata, si dovranno valutare i valori di  $ag$  in funzione di essa".

Tale impostazione non è assolutamente condivisibile: il progetto deve necessariamente individuare le condizioni sismiche a cui fare riferimento e la classe d'uso 1 sicuramente non è accettabile in quanto è riferita a: "Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente". (NTC 2018 Cap. 2.4.3). Tale impostazione ha importanti ricadute sulle valutazioni progettuali, quali il rischio di liquefazione, la verifica in condizioni sismiche delle strutture edili e delle terre rinforzate.



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA


### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

5. Il progetto non è corredato da una verifica a liquefazione, obbligatoria ai sensi delle NTC 2018

6. Il contenimento del lato occidentale della discarica è ottenuto mediante la realizzazione di un muro a gravità in terre rinforzate con una parete con pendenza di 60°. Non c'è nessun progetto di tale opera, solo un disegno schematico della parete. L'opera va progettata e calcolata nel rispetto delle NTC 2018.

### ATMOSFERA

Il proponente afferma che "Il comune di Marmirolo ricade all'interno della Zona B e, pertanto, ai fini dell'inquadramento all'interno della zonizzazione regionale si categorizza quale area di pianura"



Il proponente non ha classificato correttamente la zona di appartenenza del comune di Marmirolo, che ricade invece all'interno della **Zona A** e pertanto, ai fini dell'inquadramento all'interno della zonizzazione regionale, si categorizza quale area di **pianura ad elevata urbanizzazione**.

### Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione

Aree caratterizzate da:

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);
- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico.

#### VIABILITA'

Da quanto analizzato dal Proponente, il contributo in termini di traffico si afferma non impattare sulla viabilità ordinaria provinciale.

Tuttavia nella relazione si afferma che relativamente ai mezzi che percorreranno la SP21 e che a loro volta transiteranno lungo la SP 17 e attraverseranno l'abitato di Marengo:

**SP 21 - "Riguardo il TGM (Traffico Giornaliero Medio) dei giorni feriali (durante i giorni festivi non verrà svolta alcuna attività nel sito che determinerà una variazione del traffico veicolare), tra la situazione ex-ante ed ex-post si prevede un aumento del TGM totale pari al 3,67%. Andando più nel dettaglio, il TGM riferito ai soli mezzi pesanti aumenterà del 13,11%, mentre quello dei mezzi leggeri incrementerà il proprio valore dello 0,50%."**

**SP 17 - Tra la situazione ex-ante ed ex-post il TGM del traffico leggero aumenterà dello 0,16% mentre quello pesante del 3,40%.**

Si ritiene che i sopra riportati incrementi % del traffico pesante in attraversamento della Frazione di Marengo risultino comunque sottostimati in quanto non tengono in considerazione la prossima attivazione di ulteriori attività imprenditoriali legate da un lato alla presenza degli ambiti estrattivi di Goito, Marengo, Pozzolo e Roverbella dall'altro al rilascio da parte del Comune di Marmirolo di due PAS per la realizzazione di impianti di bio-metano, entrambi con traffico che potenzialmente interessano la SP 17 e la SP 21.

I residenti della frazione hanno recentemente depositato presso Comune, Provincia, ARPA, ATS e Regione, una petizione per chiedere verifiche sui livelli di polveri, rumore e vibrazioni indotte dal passaggio all'interno del centro abitato del traffico pesante, reclamando soluzioni per ricondurre il centro abitato a livelli minimi di vivibilità e sicurezza.

Lo studio presentato dal proponente si limita a misurare il livello di traffico ex ante ed ex post, considerando la sola presenza dell'impianto di smaltimento, senza formulare scenari che considerino il cumulo degli impatti dovuti alle altre attività in programma sul territorio e senza considerare che **l'asse viabilistico della SP17, rispetto alle caratteristiche e dimensioni della strada risulta di fatto già congestionato dal traffico presente.**

Non a caso la normativa regionale definisce come quali criteri preferenziali, che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto in un sito piuttosto che in un altro la **preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati.**



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

---

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

Si segnala che a dispetto della presenza di importanti attività produttive, l'Ambito di Trasformazione Recupero Ambientale Marengo non è servito da un'adeguata rete viabilista, carenza questa che proprio l'attuarsi della pianificazione attuativa avrebbe in parte dovuto e potuto risolvere.

Di contro la realizzazione di progetti di questa portata dovrebbe presupporre una adeguata pianificazione degli interventi e dei conseguenti necessari investimenti in termini viabilistici.

Va infine rilevato che risulterà poco verosimile una perfetta distribuzione degli accessi sulle 8 ore di lavoro, ma verosimilmente si avranno dei picchi di accesso, perlomeno al mattino. Considerata la ridotta viabilità privata di accesso all'impianto e la compresenza dell'accesso anche all'impianto della ditta Scala Santo s.r.l. (impianto di messa in riserva R13 e recupero R5 di rifiuti speciali con la riattivazione di impianto di conglomerato bituminoso), si ritiene possa verificarsi coda in ingresso ai due impianti, che non prevedono una possibilità di sosta all'interno delle rispettive aree.

**Si ritiene pertanto necessario un approfondimento della documentazione prodotta con l'individuazione dei nodi critici ed eventuali proposte di soluzioni migliorative/mitigative.**

#### ASPETTI EDILIZI

Ai fini autorizzativi del Permesso di Costruire i fabbricati e gli impianti tecnologici ricadono attualmente in ambito di trasformazione la cui norma di riferimento è l'art. 25 delle NTA.

**Sotto il profilo edilizio si chiede di integrare con la seguente documentazione:**

- Esaustiva documentazione fotografica comprendente planimetria recante i punti di ripresa estesa a tutta l'area d'intervento. La documentazione presentata si limita a tre immagini poco significative tratte da Google che non rappresentano tutti i fabbricati esistenti.
- Planimetria generale rappresentante lo stato di fatto e di progetto, comprendente il lotto interessato dall'intervento ed estesa all'intorno, contenente indicazioni delle posizioni di eventuali costruzioni confinanti con verifiche grafiche di distanze ed altezze (scala non inferiore 1:200). Dovrà essere rappresentata graficamente la distanza dai confini, dalle pareti finestrate, tra edifici, dalle strade, dai fossi. Gli elaborati devono essere completi delle superfici utili, la destinazione d'uso dei singoli locali, dei vani accessori, ecc. nonché il calcolo di verifica dei rapporti aero-illuminanti;
- Relativamente al fabbricato destinato agli uffici non risultano presenti piante, prospetti e sezioni dello stato di fatto. Indicare gli estremi dei titoli edilizi che ne attestino lo stato legittimo;
- Nella tavola grafica relativa al Box di emergenza RCA e ricovero attrezzi, verifica dell'altezza massima nel punto più alto del corpo di fabbrica;
- Verifiche relative agli indici urbanistici e parametri edilizi ai sensi dell'art. 25 delle NTA.
- La proposta di piantumazione del perimetro del cantiere non risulta conforme a quanto indicato nell'art. 25 delle NTA.
- la proposta progettuale per la recinzione non è presente nelle varie tavole grafiche.
- Modello ISTAT debitamente compilato a mezzo procedura on-line dal sito <https://indata.it/pdc/>;
- Progetto degli impianti in materia di norme per la sicurezza degli impianti ai sensi ex L. 46/1990 e D.M. 37/2008;



## Comune di Marmirolo

PROVINCIA DI MANTOVA

---

### Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

- Al punto 8 della Relazione tecnica di asseverazione si dichiara che l'intervento "non comportano la realizzazione di scavi e/o demolizioni", la cosa appare quantomeno inverosimile dal momento che è prevista la realizzazione di vasche interrato di notevole cubatura. Si chiede pertanto di relazionare in merito;
- Per lo scarico in subirrigazione dei reflui degli uffici dovrà essere acquisita autorizzazione allo scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo da parte del competente ufficio della Provincia di Mantova.
- Verifica della dotazione dei servizi, spogliatoi ecc. per il personale di cui agli artt. Da 3.10.7 e seguenti del capitolo 10 del Regolamento Locale di Igiene in funzione del numero di addetti complessivi dell'azienda;
- Ai sensi della DGR 23 ottobre 2023, n. XII/1190, la discarica, in relazione alla presenza di significativi quantitativi di materiali combustibili (pallets di legno e film plastici utilizzati nel confezionamento e/o nella copertura giornaliera) deve essere dotata degli idonei dispositivi antincendio previsti dalla specifica normativa. Nulla viene relazionato in merito ed alla necessità di acquisizione del parere di conformità emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco qualora le opere progettate interessino attività soggette a controllo di prevenzione incendi ovvero dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista circa la non necessità.

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Area Tecnica**  
**Arch. Elettra Saccardi**

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*